



Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

A.S. 920-B

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	920-B
Titolo:	Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo
Iniziativa:	Governativa
Commissioni competenti:	Senato - 11 ^a Lavoro, previdenza sociale
Sede:	consultiva

Contenuto

Nel rinviare, per un'illustrazione più esaustiva al [dossier - schede di lettura](#) predisposto, si ricorda sinteticamente che il provvedimento istituisce, **all'articolo 1**, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza degli orari di lavoro.

L'articolo 3 interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali. Sono introdotte anche modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo, tra le altre cose, l'istituzione di un apposito Albo nazionale dei componenti delle commissioni.

L'articolo 4 estende la possibilità di mobilità tra le pubbliche amministrazioni anche a personale non dirigenziale.

L'articolo 5 reca una disciplina normativa volta a porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip SPA, di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Con riferimento al **riparto di competenza tra Stato e regioni**, si segnala che **l'articolo 6**, al comma 1 qualifica le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento.

Il successivo comma 2 specifica che le disposizioni di cui all'articolo 2 (in materia di contrasto dell'assenteismo), concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

In base al comma 3, le norme di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Il comma 4 specifica che le regioni - anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale - e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del provvedimento.


Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome.

si ricorda infine che, per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede **un'intesa** in sede di Conferenza unificata sia per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali (articolo 1) sia per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (articolo 2).

Senato: Nota breve n. 87
Camera: nota Questioni regionali n. 28
6 maggio 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0028